Roma, 26 marzo 2015

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI) e VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- Il Sig. **Foti Pasquale**, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- la Società **REGGINA CALCIO S.p.A.**:

a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

e per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI) e VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- Il Sig. **Foti Pasquale**, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- la Società **REGGINA CALCIO S.p.A.**:

a titolo di responsabilità diretta, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

e per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VI) e VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.,

- Il Sig. **Foti Pasquale**, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- la Società **REGGINA CALCIO S.p.A.**:

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

e Il Sig. **Foti Pasquale**, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.:

per la violazione di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nei termini stabili dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.

- la Società **REGGINA CALCIO S.p.A.**:

a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.